



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

ATTO DI INDIRIZZO - APPROVAZIONE BOZZA PARERE NELL'AMBITO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI INDETTA DA CITTA' METROPOLITANA PER L'AUTORIZZAZIONE UNICA DELLA SOC. OPERA SPV PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO	Nr. Progr.	175
	Data	16/12/2025
	Seduta NR.	55

L'anno DUEMILAVENTICINQUE questo giorno SEDICI del mese di DICEMBRE alle ore 17:30 convocata con le prescritte modalità, NELLA SOLITA SALA DELLE ADUNANZE si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
RIGIROLI GIOVANNI	PRESIDENTE	N
MILAN ANDREA	ASSESSORE	S
BIONDI SUSANNA	ASSESSORE	S
RE' VALENTINA	ASSESSORE	S
CARNEVALI STEFANO	ASSESSORE	S
DIANESE DANIELE	ASSESSORE	S
TOTALE Presenti: 5		TOTALE Assenti: 1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, il dott.ssa TERESA LA SCALA.

In qualità di VICESINDACO, il Sig. MILAN ANDREA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



OGGETTO:

ATTO DI INDIRIZZO - APPROVAZIONE BOZZA PARERE NELL'AMBITO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI INDETTA DA CITTA' METROPOLITANA PER L'AUTORIZZAZIONE UNICA DELLA SOC. OPERA SPV PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'istanza in Procedura Abilitativa Semplificata PAS presentata dalla Società OPERA SPV Srl in data 30.05.2025, finalizzata alla realizzazione di un impianto fotovoltaico con relative opere di connessione, respinta a seguito della conclusione del procedimento di cui all'art. 10 bis della Legge 241/90 con nota del 02.07.2025 ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Decreto Legislativo n. 190/2024, per la presenza di incompatibilità urbanistica e mancanza della disponibilità delle superfici interessate dall'intervento;

Vista la ripresentazione dell'istanza a Città Metropolitana con la procedura di Autorizzazione Unica prevista in subordine alla PAS, dall'art. 8 comma 2 del Decreto Legislativo n. 190/2024, qualora quest'ultima sia preclusa per le motivazioni descritte al primo punto del presente atto di indirizzo;

Vista la nota di Città Metropolitana del 31.07.2025 per la verifica sulla completezza documentale dell'istanza di Autorizzazione Unica depositata dalla Società OPERA SPV Srl;

Vista la comunicazione dell'Area Territorio e Attività Economiche del 11.08.2025 in risposta alla nota di cui al punto precedente dove venivano comunicate le criticità rilevate;

Vista la successiva nota di Città Metropolitana del 02.09.2025 di trasmissione delle valutazioni dei vari Enti coinvolti sulla completezza formale dell'istanza alla Società OPERA SPV Srl;

Vista la nota di Città Metropolitana pervenuta al protocollo Comunale in data 07.10.2025 prot. 21482 relativa alla convocazione della Conferenza dei Servizi in forma asincrona nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica previsto dal Decreto Legislativo n. 190/2024, con la quale si invitano tutti gli enti coinvolti nel procedimento a voler esprimere il proprio parere entro il 29.10.2025 sulla documentazione allegata all'istanza aggiornata a seguito di quanto indicato al punto precedente;

Vista la nota di Città Metropolitana pervenuta al protocollo Comunale in data 16.10.2025 prot. 22260 relativa alla sospensione dei termini della Conferenza dei Servizi per la necessità di integrazioni documentali a seguito del parere negativo espresso da Regione Lombardia per la rettifica del Piano di Indirizzo Forestale PIF;

Vista la nota di Città Metropolitana pervenuta al protocollo Comunale in data 05.12.2025 prot. 26353 relativa alla riattivazione dei termini della Conferenza dei Servizi con invito a tutti gli enti coinvolti all'espressione del proprio parere entro la data del 09.01.2026;



Attesa quindi la necessità di esprimere il parere di competenza dell'Amministrazione Comunale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 17.11.2023 di approvazione del Piano di Governo del Territorio (PGT);

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

D E L I B E R A

- di approvare l'allegata bozza di parere nell'ambito del procedimento di Conferenza dei Servizi indetta da Città Metropolitana in relazione alla procedura di Autorizzazione Unica promossa dalla Società OPERA SPV Srl che esprime compiutamente la volontà e le valutazioni dell'Amministrazione Comunale.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

Visto il 4[^] comma, dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Allegati : parere Conferenza dei Servizi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 175 DEL 16/12/2025

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICESINDACO
ANDREA MILAN

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA TERESA LA SCALA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Città Metropolitana di Milano
Cap.20038 – Piazza Diaz n. 1 – tel. 0331.562011
www.comune.bustogarolfo.mi.it

* * * * *

AREA TERRITORIO E ATTIVITA' ECONOMICHE

Prot. n.

Busto G.,

Per informazioni rivolgersi a:
Arch. Tommaso Gorla
Tel. 0331-562019
gorla.tommaso@comune.bustogarolfo.mi.it

Spett.le
**CITTA' METROPOLITANA
DI MILANO**
Settore qualità dell'aria ed energia
Viale Piceno, 60
20129 MILANO
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Resp. procedimento AU OPERA SPV Srl
ZANETTI Ing. LAURA
l.zanetti@cittametropolitana.mi.it

OGGETTO: Convocazione della Conferenza dei servizi asincrona ai sensi del D.Lgs 190/2024. Istanza del 17.07.2025 pr. CMMi n. 134682, per l'installazione di un impianto fotovoltaico da realizzarsi ai sensi del D.Lgs 190/2024 in Comune di Busto Garolfo via Europa snc, proponente Società OPERA srl. Parere di competenza.

Con riferimento alla Vostra nota in oggetto pervenuta al protocollo Comunale in data 07.10.2025 prot. n. 21482, si comunica che con atto di indirizzo n. del, la scrivente Amministrazione Comunale esprime **parere non favorevole** con le seguenti motivazioni:

1. Con riferimento al tema dell'idoneità delle aree interessate dall'installazione dell'impianto, si evidenzia quanto di seguito:

L'art. 32 comma 12 delle Norme di Piano del vigente PGT che così recita: "... *non sono consentiti impianti a pannelli solari posti a terra, ammessi solo se posti sulle coperture delle aziende agricole*" è una disposizione puntuale e non riferita alla generalità delle aree agricole. Riguarda esclusivamente alcune specifiche aree del territorio comunale per le quali, per ragioni oggettive, è stata prevista una particolare tutela dal punto di vista ecologico e paesistico. Di conseguenza tali aree non sono classificabili come generiche aree agricole, ma vanno considerate principalmente come aree sottoposte a tutela speciale. Esse sono definite come Caposaldo del Sistema ambientale e territoriale, rappresentano l'elemento principale della rete ecologica comunale e la loro importanza ambientale è



riconosciuta anche dagli atti di pianificazione sovra-comunale (in particolare, dal Piano Territoriale Metropolitano).

Pertanto, l'art. 32 comma 12 cit. non può essere considerata genericamente una norma regolamentare comunale che vieta indiscriminatamente l'installazione di impianti fotovoltaici in zona agricola ma bensì una norma di tutela di quelle aree che risultano oggettivamente meritevoli di particolari attenzioni di carattere ambientale.

A conferma di quanto appena esposto, segnaliamo che il Piano territoriale metropolitano e il PGT riconoscono, nelle aree in questione considerate dall'art. 32, comma 12, del Piano delle regole, una serie di caratteristiche che le distinguono dalle ordinarie aree agricole.

In particolare il PGT assegna all'ambito in questione le valenze di seguito sintetizzate:

- elevato valore paesaggistico ambientale ed ecologico: sono ammesse unicamente attività compatibili con le esigenze di protezione della natura e dell'ambiente. La stessa conduzione di attività agricole è subordinata alla specifica osservanza dei criteri della buona conduzione botanico-agro-forestale.
- caposaldo del sistema ambientale e territoriale: all'interno dell'ambito è prevista, come già scritto, una tutela più intensa dal punto di vista ecologico.
- esclusione o limitazione di interventi che sono normalmente ritenuti fisiologici rispetto alla destinazione agricola di un'area: in particolare è vietato lo spandimento dei fanghi e sono stabilite limitazioni anche allo spandimento dei reflui zootecnici;
- limitazioni molto severe alla scelta delle colture e alle pratiche di coltivazione: vige una Land Capability Classification;
- elevata sensibilità paesaggistica: la classificazione della sensibilità paesaggistica è al grado più elevato (5 = molto alta).
- Inclusione, per la maggior parte, fra gli "Elementi di secondo livello della Rete Ecologica Regionale – RER", contemplata dalla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia 30 dicembre 2009, n. 10962.

Da parte sua, il Piano Territoriale Metropolitano attribuisce all'area in questione le valenze di seguito sintetizzate:

- ambito destinato all'attività agricola di interesse strategico (artt. 41 e 42 del Piano); in forza della prevalente componente ambientale, tale previsione assume efficacia prescrittiva e prevalente ai sensi della l. reg. 12/2005. Si applicano, in particolare, i "Criteri di tutela del sistema rurale e dei valori ambientali e paesaggistici" che comportano una disciplina specifica, di valorizzazione, uso e tutela ecologica.
- area risulta interessata da "Filari e Fasce boscate" (art. 67 del Piano), come è precisato nella tavola 3A concernente gli "Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica";
- classificazione dell'area secondo la priorità d'intervento n. 10 (tavola 5.3 Rete verde Metropolitana) che comporta l'obiettivo di incrementare le superfici boscate e, in generale, la vegetazione arboreo/arbustiva (per ragioni legate al microclima, al paesaggio, alla gestione sostenibile delle acque).



Di conseguenza l'area interessata non può essere assimilata ad una semplice area agricola, quali sono invece le "aree classificate agricole" contemplate come "aree idonee" dall'art. 20, comma 8, lett. c-ter, n. 1, d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, e succ. modif.

2. Con riferimento al tema della disponibilità delle aree si evidenzia che risultano prodotte unicamente delle promesse di vendita/acquisto dei mappali dei terreni interessati che non contengono indicazioni in merito alla messa a disposizione. Infatti, nella documentazione prodotta, non si riscontra alcuna messa a disposizione delle aree da parte degli attuali proprietari; risulta sottoscritto soltanto un preliminare di acquisto col quale non viene attribuita l'immediata disponibilità delle aree e pertanto, a tutto concedere, la disponibilità delle stesse dovrebbe essere acquisita solo al momento della compravendita definitiva. Anche quanto indicato all'interno dell'art. 4 dei contratti preliminari di vendita non configura esplicita ed immediata messa a disposizione delle aree. In merito alla inidoneità di un semplice preliminare di vendita ai fini della sussistenza della disponibilità delle aree, è sufficiente qui richiamare Tar Lazio, sez. II/bis, 12 febbraio 2025, n. 3082, che ha osservato: *"in primo luogo, non v'è dubbio che il contratto preliminare non possa, in sé, costituire titolo idoneo per l'acquisizione della disponibilità dell'area, in quanto da esso non deriva un diritto reale o personale di godimento in favore del promissario acquirente, bensì un mero diritto di credito alla stipula del contratto definitivo (in tal senso, cfr. Tar Lazio, II bis, sent. n. 1963/2025). Sul punto, la giurisprudenza amministrativa (Tar Lazio, 8241/21, Tar Sardegna, 118/2020), condivisa dal Collegio, è invece netta nel richiedere, ai fini della valida conclusione della P.A.S., la sussistenza di un diritto reale o personale di godimento, tali da conferire una disponibilità stabile al privato, con esclusione della mera detenzione di fatto."* La stessa sentenza ha anche precisato che, nel caso di preliminare, l'immediata disponibilità dell'area deve essere attribuita con una clausola espressa, specifica, inequivoca.
3. Nulla viene documentato e/o previsto per quanto riguarda le compensazioni ambientali a favore dell'Amministrazione Comunale di cui alla lettera d) comma 10 dell'art. 9 del D.Lvo 190/2024 che impediscono quindi una ponderata e compiuta valutazione da parte di questo Comune, quale soggetto beneficiario, delle misure compensative previste dalla norma citata;

Inoltre, con riferimento ai temi sul rispetto delle normative ENAC, sull'interferenza di Aree Boscate e sulle anomalie termiche notturne, si evidenzia quanto di seguito:

- a. Con riferimento al rispetto delle normative ENAC si rimandano le valutazioni inerenti anche le controdeduzioni sul tema prodotte dalla Società Opera, al Responsabile del Procedimento di Città Metropolitana;
- b. Con riferimento al tema dell'interessamento di aree boscate, trasformazione del bosco, autorizzazione paesaggistica, si rimandano le valutazioni sulle controdeduzioni della Società Opera al competente settore di Città Metropolitana e Regione Lombardia che già evidenziò tali aspetti;



- c. Con riferimento al tema delle anomalie termiche notturne di cui alla Tavola n. 8 “Cambiamenti Climatici” del PTM, si rimandano le valutazioni inerenti anche le controdeduzioni sul tema prodotte dalla Società Opera, al Responsabile del Procedimento di Città Metropolitana.

Distinti saluti